

COMPETENZE, PROCEDURE, OGGETTO DEI PROCEDIMENTI CIVILI CHE RIGUARDANO I MINORI AVANTI AL TRIBUNALE PER I MINORENNI

Intervento dell'avv. Simona Pettinato al convegno dell'8 giugno 2017 – sala convegni Auditorium della Basilica di San Fermo, Verona

SINTESI

Art. 38 disposizioni di attuazione c.c.: definisce la competenza per materia del Tribunale per i Minorenni

Sono di competenza del Tribunale per i Minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 84 90 330, 332, 333, 334, 335 e 371 c.c.. Per i procedimenti di cui all'articolo 333 c.c. resta esclusa la competenza del tribunale per i minorenni nell'ipotesi in cui sia in corso, tra le stesse parti, giudizio di separazione o divorzio o giudizio ai sensi dell'articolo 316 del codice civile; in tale ipotesi per tutta la durata del processo la competenza, anche per i provvedimenti contemplati dalle disposizioni richiamate nel primo periodo, spetta al giudice ordinario. Sono, altresì, di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 251 e 317-bis del codice civile.

Oggetto del presente approfondimento sono solo i procedimenti ablativi o limitativi della responsabilità genitoriale ex art. 330, 333 e seguenti c.c.

Definizione preliminare del concetto di “**responsabilità genitoriale**” (che sostituisce il concetto di “potestà parentale”);

richiamo normativo: **Bruxelles II** (regolamento (CE) n. 2201/2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347 /2000)

art. 2 (“ Definizioni”):

punto 7): “responsabilità genitoriale”: “i diritti e di doveri di cui è investita una persona fisica e giuridica in virtù di una decisione giudiziaria, della legge o di un accordo in vigore riguardanti la persona o i beni di un minore. Il termine comprende, in particolare, il diritto di affidamento e il diritto di visita”;

punto 8): “titolare della responsabilità genitoriale”: “qualsiasi persona che eserciti la responsabilità di genitore su un minore”(es. tutore o enti preposti alla tutela del minore nei casi di affievolimento o decadenza della resp. Genitoriale in capo ai genitori).

Con la riforma di cui alla legge 219/2012, tale concetto è stato introdotto anche nel nostro ordinamento.

La modifica terminologica intende assumere una diversa visione prospettica dei rapporti genitori-figli, alla luce della quale occorre porre in risalto l'interesse superiore dei figli minori e non quello dei genitori investiti della responsabilità genitoriale. Con la locuzione “responsabilità genitoriale”, viceversa, si espelle una volta per tutte dall'ordinamento giuridico la connotazione di “subordinazione” tra genitori e figli, tra i quali, per il fatto stesso del legame di filiazione, si instaura un rapporto “paritario” con obblighi prevalentemente a carico dei primi.

Legge n. 184/1983: disciplina le procedure di adottabilità e le funzioni di tutti gli operatori preposti alla tutela del minore in tali procedimenti. Il presupposto fondamentale per la salvaguardia dell'interesse del minore è sancito dall'art. 1 della suddetta legge:

Principi generali

1. Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia.

2. Le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la potestà genitoriale non possono essere di ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia. A tal fine a favore della famiglia sono disposti interventi di sostegno e di aiuto.

3. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, sostengono, con idonei interventi, nel rispetto della loro autonomia e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l'abbandono e di consentire al minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia. Essi promuovono altresì iniziative di formazione dell'opinione pubblica sull'affidamento e l'adozione e di sostegno all'attività delle comunità di tipo familiare, organizzano corsi di preparazione ed aggiornamento professionale degli operatori sociali nonché incontri di formazione e preparazione per le famiglie e le persone che intendono avere in affidamento o in adozione minori. I medesimi enti possono stipulare convenzioni con enti o associazioni senza fini di lucro che operano nel campo della tutela dei minori e delle famiglie per la realizzazione delle attività di cui al presente comma.

4. Quando la famiglia non è in grado di provvedere alla crescita e all'educazione del minore, si applicano gli istituti di cui alla presente legge.

5. Il diritto del minore a vivere, crescere ed essere educato nell'ambito di una famiglia è assicurato senza distinzione di sesso, di etnia, di età, di lingua, di religione e nel rispetto della identità culturale del minore e comunque non in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento.

Qualora il minore non possa essere supportato da un ambiente familiare idoneo, può essere inserito in un contesto di tipo familiare (**affido temporaneo**) nel tentativo di effettuare un percorso di recupero della famiglia di origine, con cui comunque devono essere garantiti i rapporti.

Accertato tuttavia lo stato di abbandono del minore, il Tribunale per i Minorenni ne dichiara lo stato di adottabilità, una volta che la sentenza sia divenuta definitiva, dispone l'**affido preadottivo** (durata massima di un anno), a cui può seguire, in caso di esito positivo, la sentenza di adozione.

Prassi dei Tribunali, criticità e questioni aperte:

- al fine di giungere in tempi rapidi all'adozione, alcuni Tribunali collocano il minore in affido temporaneo direttamente presso una famiglia adottiva, sovrapponendo i due istituti dell'affido temporaneo con l'affido preadottivo. L'adozione non può tuttavia sussistere sino a quando non sia emessa la relativa sentenza e la stessa sia passata in giudicato. Considerati i tre gradi di giudizio, tra la dichiarazione dello stato di adottabilità e l'adozione possono passare diversi anni. Si crea in tal modo una duplice situazione di instabilità per il minore: quella della famiglia di origine e quella della famiglia adottiva
- con la riforma introdotta dalla legge 173/2015 (**legge sulla continuità degli affetti**), la famiglia preposta all'affido temporaneo può avere una precedenza qualora voglia procedere all'adozione del minore e può essere parte del giudizio. Il rischio connesso è quello di alimentare il contenzioso ed allungare i tempi del giudizio. L'interesse del minore va nella direzione opposta.
- affido sine die: prassi diffusa per i minori che si trovano in una fascia di età per cui l'adozione risulta meno probabile. Sussiste la sospensione della responsabilità genitoriale, viene nominato un tutore, il minore rimane collocato in affido temporaneo presso una famiglia affidataria o una comunità di tipo familiare sino al raggiungimento della maggiore età. Tale situazione viene definita di *bimbo-limbo*, con evidenti ripercussioni emotive sul corretto sviluppo psicofisico del minore;
- adozione mite: non esiste ancora alcuna legge a riguardo. I genitori naturali sono sospesi dalla responsabilità genitoriale, ma mantengono i rapporti con il minore. Questo è inserito in una famiglia adottiva, senza tuttavia, recidere i rapporti con il proprio nucleo familiare di origine.

Conclusioni: In molti casi le prassi dei tribunali sopperiscono alle evidenti lacune normative. In attuazione dei principi normativi nazionali ed internazionali di tutela del minore si auspica una riforma organica della giustizia minorile che possa rendere effettiva la tutela del minore, tenendo in debita considerazione non solo il suo interesse, ma anche la sua persona, al fine di rendere compatibili i tempi della giustizia con i tempi della corretta evoluzione psicofisica del minore, soggetto debole nel processo.